

REGOLAMENTO (CE) N. 2577/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1994

recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati
tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione, del 29 giugno 1994, recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione⁽³⁾, ha limitato al 30 giugno 1995 la validità dei titoli di esportazione, qualora essa superi tale termine; che tuttavia l'articolo 4 dello stesso regolamento prevede la possibilità di adottare altre misure onde evitare un'interruzione negli scambi dei prodotti agricoli;

considerando che le esportazioni di malto si effettuano in base a contratti di esportazione la cui durata è pari a 12 mesi decorrenti dal mese di ottobre al mese di settembre dell'anno successivo, per tener conto dei vincoli tecnici connessi alla produzione del malto; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/94⁽⁵⁾, i titoli di esportazione di malto rilasciati nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1994 hanno una validità che scade al termine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio; che, di conseguenza, la validità dei titoli rilasciati dopo il 1° agosto supera la data del 30 giugno 1995;

considerando che i titoli rilasciati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 1994 hanno una validità che scade il 30 settembre 1995; che la limitazione della validità dei titoli di esportazione alla data del 30 giugno 1995 comporterebbe l'interruzione degli scambi nel caso del malto; che, di conseguenza, è opportuno adottare misure particolari atte a prevenire tale interruzione, rispettando nel contempo gli impegni assunti nel quadro del GATT; che tali misure, di cui possono beneficiare gli operatori, devono applicarsi a tutti i titoli rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- titolo di primo rilascio, il titolo originale rilasciato anteriormente al 31 dicembre 1994;
- titolo di secondo rilascio, il titolo sostitutivo ai sensi del presente regolamento, rilasciato tra il 21 marzo e il 3 aprile 1995;
- autorità competente, l'organismo emittente il titolo.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1521/94, l'operatore che non sia in grado di esportare entro il 30 giugno 1995 l'intero quantitativo di malto di cui al codice NC 1107 per il quale gli erano stati attribuiti titoli di primo rilascio, ha la facoltà di chiedere all'autorità competente, nel periodo dal 21 al 31 marzo 1995, titoli di secondo rilascio, a norma del paragrafo 2.

2. Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente rilascia due titoli di secondo rilascio, sostitutivi del titolo:

- a) un titolo valido a partire dalla data del rilascio fino al 30 giugno 1995 per la quantità di malto che l'operatore esporterà nel corso dello stesso periodo e
- b) un titolo valido per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1995 per la quantità di malto restante, calcolata deducendo dal quantitativo complessivo indicato nel titolo di primo rilascio la quantità di cui alla lettera a) e la quantità già esportata alla data di emissione dei titoli di secondo rilascio.

Il titolo di primo rilascio è restituito all'autorità competente che lo annulla e la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi esportati. L'importo rimanente della cauzione costituisce la cauzione prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 relativa ai titoli di secondo rilascio.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

(4) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 7.